

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020** *(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020)*

Il decreto viene emanato visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 settembre 2019, quindi decreto ordinario previsto dalla legislazione in essere, determina la composizione del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2020.

Il DPCM, oltre all'articolato, è composto da 4 allegati così articolati:

**Allegato 1:** Quota IMU trattenuta dall'Agenzia delle Entrate ai comuni per alimentare il FSC 2020, quota fissa e identica per tutti i comuni. Quindi trattasi di prelievo e quindi risultato negativo per il conteggio di cui all'allegato 4;

**Allegato 2:** Quota FSC 2020 risultante dalle operazioni di perequazione, compensazioni e attribuzioni. Questa quota può risultare positiva o negativa e determina i risultati di cui all'allegato 4;

**Allegato 3:** Quota FSC 2020 destinata a ristorare i comuni dei minori gettiti di IMU e TASI. L'importo totale di questa tabella ha valore positivo per tutti i comuni e è determinata dalla somma delle 5 colonne dello stesso allegato.

**Allegato 4:** In questo allegato viene determinato il Fondo di Solidarietà Comunale 2020 per ogni singolo comune, tenuto di conto delle risultanze di cui alle precedenti tabelle. In questo caso ci troviamo di fronte a Comuni con saldo positivi (Importo assegnato e da liquidare) e Comuni con saldo negativo (ulteriore prelievo).

In questo schema non è considerata la quota incremento di 100 mln di cui all'articolo 1, commi 848 e 849 della legge 160/2019).

Il **risultato positivo** della somma algebrica dei valori delle colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni l'importo spettante per il 2020, risultante dalla colonna 4;

Il **risultato negativo** della somma algebrica dei valori delle colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni una ulteriore quota a titolo di alimentazione del Fondo , risultante dalla colonna 5.

**Quindi, i comuni con risultato negativo in colonna 5, contribuiscono all'alimentazione del fondo con questa quota in aggiunta alla quota fissa di cui all'allegato 1.**

In questa fase non stiamo a sottolineare l'inadeguatezza del sistema perequativo messo in atto, riprenderemo la battaglia una volta superata questa fase di emergenza, ma tenuto conto che i parametri che determinano la perequazione in questa fase sono saltati, pensiamo alle capacità fiscali di ogni comune, occorre proporre soluzioni temporanee che contribuiscano a risolvere i problemi attuali di entrate e cassa.

Quindi la nostra proposta tende a porre dei correttivi nel risultato finale della perequazione (Allegato 4, colonna 5) non incidendo nella quota fissa determinata per ogni singolo comune.

Dall'esame di questo allegato i Comuni con risultato negativo risultano 531 (Chiaramente dall'allegato 2, senza considerare il ristori IMU TASI il numero è molto maggiore) e la somma complessiva delle ulteriori risorse che versiamo per l'alimentazione del fondo è di **€ 332.031.465,34**.

## 1° PROPOSTA

- Istituzione di un **fondo straordinario** di almeno **500 milioni** (se i calcoli fatti sono esatti, potrebbe essere sufficiente un fondo di **€. 332.031.465,34** e, se applicata la quota di cui all'articolo 1, commi 848 e 849 della legge 160/2019, la somma necessaria potrebbe essere ancora ridotta.) per i Comuni che si trovano ad avere un risultato negativo del Fondo di Solidarietà Comunale, di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del DPCM 28 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 29 marzo 2020, azzerando il saldo negativo per tutti.

## 2° PROPOSTA

- **Anticipare al 2020** le risorse previste nel bilancio dello stato per la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), in particolare i 200 milioni di euro nel 2021, i 300 milioni di euro nel 2022 e i 330 milioni di euro nel 2023. Aumentando così la dotazione del fondo di 830 milioni. Questa ipotesi, applicando gli stessi criteri della ripartizione dei 100 mln previsti nella legge di bilancio, porterebbe beneficio anche ai comuni con risultato positivo.
- Anche in questa seconda ipotesi è necessaria la istituzione di un **fondo straordinario** con dotazione sufficiente ad azzerare il residuo risultato negativo di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del DPCM 28 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 29 marzo 2020, azzerando il saldo negativo per tutti.

## 3° PROPOSTA

Questa proposta non è gradita dal gruppo dei sindaci "incapienti" ma, in ultima ipotesi, in assenza di considerazione sulle proposte precedenti possiamo essere disponibili a verificare le condizioni per:

- Abbattimento del 70% dell'importo di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del DPCM 28 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 29 marzo 2020.